

(N. 776)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RAVAGNAN, ASARO, GIACOMETTI, GRAMEGNA, IORIO,  
MERLIN Angelina, NEGRI e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1954

---

Integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, recante norme per il ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

**ONOREVOLI SENATORI.** — Con legge 10 gennaio 1952, n. 16, il Ministero della marina mercantile veniva autorizzato, a decorrere dall'esercizio 1951-52, a concedere il concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento, per le operazioni di credito peschereccio di impianto e di miglioramento fino al loro ammortamento e per una durata massima di anni sei, e precisamente per:

a) costruzioni in cantieri nazionali, di nuove navi e galleggianti per la pesca e per il trasporto del pescato;

b) miglioramento di navi e galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;

c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) impianti di magazzini per la conservazione del pesce e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

e) provvista di reti da pesca, cavi, ormeggi, lampade, e quanto altro possa occorrere per l'attrezzatura peschereccia, compresi i filati, fibre vegetali ed ogni altra materia prima destinata alla confezione di attrezzi da pesca;

f) costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce.

La legge venne finanziata come segue:

Esercizio 1951-52 . . . . .	L. 3.000.000
» 1952-53 . . . . .	» 3.000.000
» 1953-54 . . . . .	» 3.000.000
» 1954-55 . . . . .	» 6.000.000
» 1955-56 . . . . .	» 2.500.000
» 1956-57 . . . . .	» 2.500.000

Tali stanziamenti sono risultati insufficienti, per cui, con il presente disegno di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione, vi proponiamo di integrare con un aumento di dieci milioni gli stanziamenti stessi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1956-57 e di appro-

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vare nuovi stanziamenti di quindici milioni per ciascuno degli esercizi del 1957-58 al 1959-1960.

Il settore della pesca è un settore nel quale vari elementi possono in qualunque momento concorrere per rendere improvvisamente difficile la situazione degli armatori.

La pesca italiana è fondamentalmente costituita da un armamento artigiano; i proprietari finanziariamente deboli, possono, in qualunque momento, per un cattivo andamento stagionale della pesca, o per fluttuazione sfavorevole dei prezzi di vendita o per numerose

altre circostanze accidentali, trovarsi nelle più serie difficoltà e nel più grave imbarazzo.

Tutto ciò provoca notevoli perturbamenti e molte volte periodi lunghissimi di disarmo. Da qui la necessità di garantire mutui alle imprese di pesca e alle cooperative di pescatori, a basso tasso di interesse.

A ciò è intesa la legge 10 dicembre 1952, n. 16, e precedenti, recanti norme per il concorso statale nel pagamento degli interessi con gli ulteriori stanziamenti di cui al presente disegno di legge che ci permettiamo di sottoporre alla vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico della legge sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, è disposto un aumento delle somme assegnate dall'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, di lire 10.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1954-55 al 1956-1957 sui capitoli corrispondenti, nei predetti esercizi, e sono annualmente assegnate per i successivi esercizi, sul bilancio della Marina mercantile, le seguenti somme:

1957-58 . . . . .	L. 15.000.000
1958-59 . . . . .	» 15.000.000
1959-60 . . . . .	» 15.000.000